

# **RICHIESTA DI RATEAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA<sup>1</sup>** Cat. 9 Cl. 2 Fasc.18 Racc. 2

Spett.le  
 COMUNE DI CORNAREDO  
 Piazza Libertà, 24  
 20007 Cornaredo -MI-  
**c.a. responsabile area Polizia Locale**

Io sottoscritt\_ cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( )  
 in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ P.E.C. \_\_\_\_\_

in qualità di ☐ trasgressore ☐ obbligato in solido del veicolo targato \_\_\_\_\_ di cui

all'accertamento di violazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ notificato il \_\_\_\_\_  
 premesso che, ai fini della verifica dei limiti di reddito di cui al successivo punto 2, il richiedente dichiara di convivere con n. \_\_\_\_\_ familiari che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, **hanno conseguito reddito** \_\_\_\_\_

**visto le allegate copie dell'ultima dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del richiedente e dei familiari di cui sopra ai sensi dell'art. 202 bis del Codice della strada**

## **CHIEDO**

**consapevole delle dichiarazioni penali di chi rilascia dichiarazioni mendaci a norma degli articoli 76-77 del DPR 445/2000,**

la rateazione della suddetta sanzione amministrativa perché, versando in condizioni economiche disagiate, non posso far fronte al pagamento della cifra in un'unica soluzione  
 a tal fine dichiaro:

1. Che la sanzione amministrativa pecuniaria riguarda una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro.
2. Che è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).
3. Di sapere che il Sindaco dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
4. Di sapere che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100
5. Di sapere che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (4,5% annuo).
6. Di sapere che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.
7. **Di sapere che entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.**
8. Di sapere che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il verbale costituirà titolo esecutivo per la somma rimanente.
9. Di sapere che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
10. Di sapere che, in caso di richiesta di rateazione inerente violazione di cui all'art. 193 del CdS, il dissequestro del veicolo potrà essere effettuato solo al termine del pagamento del totale della somma rateizzata.

**Allegato:** copie dell'ultima dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del richiedente e dei familiari

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ Firma richiedente \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La presente richiesta deve pervenire/ all'ufficio protocollo del Comune di Cornaredo, mediante invio alla posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it o consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Cornaredo, Piazza Libertà 24 negli orari di apertura al pubblico

## **202-bis.** *Rateazione delle sanzioni pecuniarie.*

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo (1050).

D.P.R. 29-9-1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

### **19. Dilazione del pagamento.**

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

2. [La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva].

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4-bis. [Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto]

### **20. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.**

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo

### **21. Interessi per dilazione di pagamento**

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo